Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° | **Roma - Mercoledì, 20 maggio 1931 - Anno IX** | **Numero 115**.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionario. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose: Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiecadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli, via** Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 786.

REGIO DECRETO 17 aprile 1931, n. 474.

Approvazione del nuovo statuto del Sindacato obbligatorio marittimo dell'alto e medio Tirreno per l'assicurazione della gente del mare contro gli infortuni sul lavoro, con sede in Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, e il regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 19 dicembre 1929, n. 2167, con il quale fu riconosciuto giuridicamente il Sindacato obbligatorio marittimo dell'alto e medio Tirreno per l'assicurazione della gente del mare contro gli infortuni sul lavoro, con sede in Genova, e ne fu approvato lo statuto organico;

Veduta l'istanza in data 30 dicembre 1930, con la quale il Sindacato predetto ha chiesto l'approvazione del nuovo testo di statuto, contenente le modifiche deliberate dall'assemblea dei soci nella seduta del 22 dicembre 1930;

Veduta la copia del verbale della seduta citata;

Veduta la dichiarazione in data 31 marzo 1931 del presidente del Sindacato relativa alla definitiva redazione dell'art. 26;

Veduto il nuovo testo di statuto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto del Sindacato obbligatorio marittimo dell'alto e medio Tirreno, con sede in Genova, composto di quarantatre articoli nel testo unito al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 51. — MANCINI.

Statuto del Sindacato obbligatorio marittimo dell'alto e medio Tirreno per l'assicurazione della gente del mare contro gli infortuni sul lavoro, con sede in Genova.

TITOLO I.

Costituzione, sede, scopo e giurisdizione territoriale.

Art. 1.

È costituito a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, un Sindacato obbliga-

torio d. mutua assicurazione per gli infortuni degli operai addetti alle imprese di navigazione marittima dell'alto e medio Tirreno, ivi comprese quelle esercenti la pesca oltre i 10 chilometri dal lido.

Il Sindacato ha sede in Genova ed assume il nome di: « Sindacato obbligatorio marittimo dell'alto e medio Tirreno per l'assicurazione della gente del mare contro gli infortuni sul lavoro in Genova » e brevemente: « Sindacato obbligatorio marittimo infortuni in Genova ».

Esso ha durata illimitata.

Art. 2.

Fanno parte del Sindacato obbligatoriamente, come soci, gli armatori o proprietari di navi e gli esercenti la pesca marittima inscritti nei Compartimenti marittimi della Liguria, della Toscana, della Sardegna e nel Compartimento marittimo di Civitavecchia, per gli operai che lavorino nelle condizioni di cui all'art. 21 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, testo unico, ed in favore dei quali è obbligatoria la assicurazione contro gli infortuni.

Art. 3.

Cesseranno di far parte del Sindacato i soci le cui navi siano state cancellate o trasferite ad altro compartimento non compreso nella giurisdizione del Sindacato, ovvero vendute. Tale cessazione avrà luogo, tanto per il passaggio ad altro compartimento, quanto per la vendita, dal giorno dell'effettuata cancellazione dalla vecchia matricola.

Art. 4.

Il Sindacato ha lo scopo di sostenere, con la mutualità di tutti i partecipanti, l'onere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni delle persone indicate nell'art. 21 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, testo unico e relativo regolamento, per corrispondere le indennità di infortunio stabilite dagli articoli 9, 9-*bis* e 11 della predetta legge, con le modificazioni apportate dalle leggi successive, nonchè le prestazioni previste dall'art. 22 della legge predetta e l'assicurazione degli oneri che gravano sugli armatori per effetto degli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio, quando tali oneri siano stati causati da un infortunio. Le spese per i certificati medici, indicati ai nn. 3 e 4 dell'articolo 149 del regolamento per la esecuzione della legge, sono pure assunte dal Sindacato.

Art. 5.

Il Sindacato può anche assumere:

a) l'assicurazione contro gli infortuni (a norma dei contratti di arruolamento) delle persone componenti lo stato maggiore e non ricadenti nell'obbligo dell'assicurazione a norma della legge infortuni sopra citata;

b) l'assicurazione prevista dai contratti di arruolamento per i casi di morte di persone non dovuti ad infortunio;

c) l'assicurazione di indennità supplementari previste nelle convenzioni di arruolamento o ingaggio di persone obbligatoriamente assicurabili, per i casi di morte ed invalidità dovuti ad infortunio.

Il Sindacato può assumere l'impegno di pagare indennità per infortuni sul lavoro anche a favore di altre persone per le quali non sia imposto l'obbligo dell'assicurazione, sempre che tali persone lavorino a bordo di navi inscritte al Sindacato.

Tali assicurazioni facoltative formeranno gestione separata a norma dell'art. 53 del regolamento per l'assicurazione della legge infortuni. Per tali assicurazioni facoltative il socio è esente dall'obbligo di versare la tassa di iscrizione prevista dall'art. 15 lettera *a*) del presente statuto e il contributo previsto dalla lettera *b*) dello stesso articolo, e di concorrere alla formazione della riserva straordinaria a mente dell'art. 34.

Il Sindacato potrà estendere l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro anche a persone di nazionalità italiana arruolate su navi di bandiera estera, appartenenti a ditte armatrici aventi legale rappresentanza in Italia.

Il Sindacato curerà con istruzioni od ispezioni la prevenzione degli infortuni.

Art. 6.

Il Sindacato assume l'obbligo di pagare le indennità stabilite dalla legge anche in tutti i casi nei quali le persone colpite da infortunio, alle dipendenze di imprese che abbiano contravvenuto all'obbligo di partecipare al Sindacato o che siano comunque incorse nelle sanzioni di cui all'articolo 31 della legge, non abbiano ottenuto indennità dalle imprese medesime per insolvenza di esse.

Il Consiglio curerà di esperire nei modi e termini di legge l'azione di regresso contro chi di diritto, e di riscuotere le somme devolute al Sindacato secondo l'art. 28 della legge (testo unico).

TITOLO II.

Iscrizioni dei partecipanti e loro doveri.

Art. 7.

Gli armatori e proprietari di navi, di cui all'art. 2, sono obbligati a notificare al Sindacato, entro 10 giorni dalla iscrizione nei registri portuali, ogni loro nave allegando un certificato della competente autorità di porto, steso su moduli che all'autorità portuale saranno forniti dal Sindacato.

Nella notifica sarà pure dichiarato il numero delle persone normalmente occupate a bordo, il grado ed il salario mensile (paga e panatica) di ciascuna di esse, e la navigazione o la zona di pesca alla quale è normalmente adibita la nave.

Per gli equipaggi arruolati con una quota di partecipazione, l'imprenditore indicherà, per ciascuna delle persone che li compongono, un salario giornaliero fisso, a norma dell'art. 126 del regolamento per la esecuzione della legge infortuni, indicando pure il numero presumibile delle giornate lavorative in un anno, od il presumibile periodo di armamento della nave in un anno.

Art. 8.

Qualora la nave appartenga a più proprietari e non esista dichiarazione di armatore, i compartecipi dovranno designare uno di loro perchè li rappresenti nei rapporti col Sindacato. In tal caso, ed ove non fosse altrimenti dichiarato, si intenderà che tutti i comproprietari della nave abbiano eletto il loro domicilio presso il delegato.

Art. 9.

In caso di variazioni nelle persone od enti che facciano parte del Sindacato, a sensi dell'art. 2 del presente statuto, il socio ne dovrà dare avviso al Sindacato entro quindici giorni, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta.

Negli stessi modi e termini il socio dovrà dare avviso al Sindacato quando smetta definitivamente o sospenda temporaneamente l'esercizio dell'industria.

Ogni mutamento che modifichi sostanzialmente la composizione dell'equipaggio o la classificazione del rischio dovrà essere denunciato entro 10 giorni con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta.

Qualora la nave sia all'estero, il termine di 10 giorni decorre da quando l'armatore avrà ricevuto notizie delle variazioni che devono essere comunicate al Sindacato.

Il Sindacato, previ gli accertamenti del caso, provvederà per le opportune modifiche dei contributi, stabilendone la decorrenza.

Art. 10.

Il Sindacato rilascia ad ogni socio un certificato di iscrizione.

Il certificato deve indicare:

a) nome, cognome, ragione sociale o denominazione sociale del socio e suo domicilio;

b) denominazione della nave appartenente al socio, compartimento al quale è inscritta e navigazione o zona di pesca alla quale è normalmente adibita;

c) numero delle persone di equipaggio ed ammontare presunto dei salari;

d) la somma versata alla cassa sociale a titolo di tassa di iscrizione e di previdenza.

Art. 11.

Ogni socio sottoscrive il certificato di iscrizione in due esemplari, uno dei quali tratterrà per sè e l'altro resta per l'archivio del Sindacato, che curerà di trasmetterne copia al Ministero delle corporazioni.

Art. 12.

Per tutti i movimenti e le variazioni posteriori alla data del certificato di iscrizione, il Sindacato potrà emettere foglio di variazione in duplo esemplare e firmato tanto dal socio iscritto, che dal Sindacato.

Art. 13.

Il Sindacato ha diritto di fare eseguire ispezioni allo scopo di accertare che siasi convenientemente provveduto alla incolumità delle persone assicurate ed all'adempimento di tutti gli obblighi imposti a tale scopo dalle leggi, regolamenti e disposizioni, sia governativi che del Sindacato.

In caso di infrazione delle norme suddette il socio potrà essere assoggettato, per deliberazione del Consiglio, ad un aumento di contributo.

Art. 14.

Si considerano come contravventori all'obbligo di partecipare al Sindacato le persone di cui all'art. 2 del presente statuto, che abbiano omesso di ottemperare alle disposizioni degli articoli 7 e 9 dello statuto stesso nel termine all'uopo prescritto.

TITOLO III.

Contributi.

Art. 15.

Ogni socio verserà all'iscrizione di ogni sua nave nei ruoli del Sindacato:

a) l'importo di L. 5 per ogni persona obbligatoriamente assicurabile, a titolo di tassa di iscrizione;

b) l'importo di L. 25 per ogni persona obbligatoriamente assicurabile, a titolo di cauzione;

c) un contributo provvisorio iniziale nella misura che sarà determinata dal Sindacato, proporzionalmente al periodo di tempo decorrente dalla data di iscrizione al 31 dicembre dello stesso anno, oltre la percentuale del 5 % sul contributo stesso per la parte riguardante l'assicurazione obbligatoria.

Successivamente verserà un contributo annuo provvisorio — oltre il 5 % di cui sopra, nei limiti di cui all'art. 34 del presente statuto – che sarà stabilito annualmente dal Sindacato.

Il contributo provvisorio sarà versato in rate trimestrali per i velieri, motovelieri e navi da pesca, ed in rate annuali per le altre navi a propulsione meccanica.

Art. 16.

Il contributo sarà commisurato sull'ammontare dei salari, in base alla classificazione dei rischi e relativa tariffa.

Tale tariffa sarà riveduta annualmente dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo all'ammontare delle indennità liquidate e presunte dell'anno precedente, con le relative spese generali.

Per il primo anno il contributo non potrà essere inferiore alla metà del premio che sarebbe richiesto dalla Cassa nazionale infortuni.

Qualora dall'andamento della gestione risultasse la insufficenza dei contributi, il Consiglio di amministrazione potrà richiedere un supplemento di contributo nella misura presumibilmente necessaria a coprire il fabbisogno della gestione

Tale supplemento, maggiorato, nei casi previsti, del 5 % per la riserva straordinaria, dovrà essere pagato dai soci entro 20 giorni dalla data di spedizione del relativo invito del Sindacato, da notificarsi con lettera raccomandata.

Art. 17.

Le norme per la denuncia dei salari effettivi e per il conguaglio del contributo saranno determinate dal regolamento.

Per gli equipaggi arruolati con una quota di compartecipazione, il Sindacato potrà stipulare coi soci speciali accordi per il pagamento di un contributo globale in base agli elementi di cui al terzo comma dell'art. 7; nel qual caso, vigente l'accordo, che potrà essere disdetto da ambe le parti almeno un mese prima della scadenza di ogni anno, il socio sarà dispensato dal produrre la denuncia dei salari.

Art. 18.

In caso di inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 7 e seguenti del presente statuto, o dal regolamento a sensi dell'articolo precedente, il Sindacato procederà d'ufficio alla fissazione del contributo provvisorio e dei conguagli in base agli elementi concreti o presunti a sua disposizione, salvo sempre il suo diritto a successive rettifiche in base ad ispezioni degli stati paga, che esso potrà praticare in ogni tempo a mezzo dei propri delegati.

Art. 19.

Le somme che saranno richieste dal Sindacato dovranno essere versate entro 20 giorni dalla data di spedizione del relativo avviso di pagamento, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata.

Quando l'avviso di pagamento determinerà pagamenti rateali, il pagamento delle singole rate dovrà effettuarsi, senza bisogno di ulteriori avvisi, entro 20 giorni dal dì della scadenza di ogni rata.

Contro gli avvisi di pagamento è ammesso il ricorso da presentarsi entro giorni venti dalla spedizione dell'avviso stesso secondo le norme dell'art. 19 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, nel testo modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051. I ricorsi contro gli avvisi di pagamento non ne sospendono la esecutorietà. Per le conseguenze previste dall'art. 28 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, testo unico, restano sospesi gli effetti dell'assicurazione nei confronti dei soci che si rendessero inadempienti alle obbligazioni di pagamento previste dal presente statuto.

Il Sindacato procederà alla riscossione delle somme dovutegli con le forme, i privilegi e con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, conteggiando pure l'interesse di mora del 5 per cento, con decorrenza dal giorno successivo ai termini di pagamento indicati.

TITOLO IV.

Funzioni sociali.

Art. 20.

Le funzioni sociali sono esercitate:

a) dall'assemblea generale;

b) dal Consiglio di amministrazione;

c) dal Comitato esecutivo;

d) dal consigliere o consiglieri delegati e/o dal direttore;

e) dai revisori.

Art. 21.

a) *Assemblea generale*:

L'assemblea è costituita da tutti i soci al corrente coi loro pagamenti verso il Sindacato. Essa nomina e rinnova il Consiglio di amministrazione e i revisori; esamina ed approva il bilancio del Sindacato; determina i compensi e le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai revisori; delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, e, in genere, esercita tutte le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Essa si riunisce in seduta ordinaria entro il primo semestre di ogni anno, ed in seduta straordinaria quando il Consiglio lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli operai assicurati.

Nella seduta ordinaria verrà approvato il bilancio dell'esercizio precedente, e si procederà alla nomina delle cariche sociale.

Art. 22.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante pubblicazione, almeno 15 giorni prima, su un giornale di Roma, di Genova, di Livorno e di Cagliari.

In caso di urgenza il termine è ridotto a 10 giorni.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione, quando non si tratti di deliberare su modifiche dello statuto, può essere contenuto simultaneamente l'avviso di seconda convocazione anche per la stessa giornata a distanza per lo meno di un'ora dalla prima.

Per la legale costituzione dell'assemblea è necessario in prima convocazione l'intervento in proprio o per delega di tanti soci che rappresentino un numero di voti non inferiore a un terzo del numero totale determinato in conformità dell'art. 23.

In seconda convocazione l'assemblea è legalmente costituita quando il numero dei soci intervenuti, esclusi i membri del Consiglio di amministrazione, rappresenti in proprio o per delega complessivamente almeno il 10 per cento del numero totale dei voti.

Quando si tratti di deliberare sopra modifiche del presente statuto, l'assemblea sarà convocata con avviso raccomandato, da spedirsi ai singoli soci almeno 20 giorni prima, e sarà necessario che in prima convocazione sia rappresentato un numero di voti non inferiore ai due terzi del totale.

Art. 23.

Ogni socio ha un voto fino a cinque persone assicurate, e successivamente un voto per ogni gruppo di cinque persone assicurate.

Il numero delle persone sarà calcolato secondo l'ultima dichiarazione fatta al Sindacato e notificata pure all'autorità competente, a sensi della legge e del regolamento, almeno tre giorni prima della pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, esclusi i membri del Consiglio, mediante lettera diretta al presidente dell'assemblea. È ammessa la pluralità delle rappresentanze.

Art. 24.

In ogni caso l'assemblea delibera a semplice maggioranza di voti dei presenti o rappresentati.

La votazione di regola è palese: quando però si tratti di persone, si procederà in via segreta.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci. Egli designa il segretario e chiama a scrutatori due soci presenti.

I verbali stesi in apposito registro, firmati dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, faranno piena prova delle deliberazioni prese dall'assemblea.

Art. 25.

b) *Consiglio di amministrazione*:

Il Consiglio di amministrazione è composto di 21 consiglieri nominati:

a) quattro dalla Federazione fascista armatori di linea del Tirreno;

b) quattro dalla Federazione fascista armatori di navi da carico del Tirreno;

c) uno dalla Federazione nazionale fascista dell'industria della pesca;

d) gli altri dall'assemblea generale.

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Rimanendo vacante nel corso dell'anno qualche posto di consigliere nominato dalle Federazioni, il Consiglio provocherà la surroga del mancante ad opera delle Federazioni interessate; rimanendo vacante qualche posto di consigliere non nominato dalle Federazioni, gli altri consiglieri, in unione ai revisori, procedono alla surroga dei mancanti a maggioranza assoluta di voti dei presenti. I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.

I consiglieri sono dispensati dal prestar cauzione.

Art. 26.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un presidente e due o tre vice presidenti.

Esso costituisce un Comitato esecutivo composto di cinque persone, compreso il presidente e gli eventuali amministratori delegati.

Il Comitato dura in carica due anni.

Esso si riunirà almeno una volta al mese e provvederà agli affari di ordinaria amministrazione e a quelli che gli saranno delegati dal Consiglio.

Potrà, in casi di urgenza, deliberare con i poteri del Consiglio che dovrà nella prossima adunanza, da tenersi al più presto possibile, ratificare i provvedimenti presi dal Comitato.

Art. 27.

Per la validità delle sedute, tanto del Consiglio che del Comitato, è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il direttore quando esista, partecipa alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Art. 28.

Il Consiglio è investito delle più ampie facoltà per la gestione del Sindacato.

Senza nuocere alla pienezza di questo mandato, è stabilito che gli spetta, in particolare, di preparare i bilanci da sottoporre alla approvazione dell'assemblea; di deliberare le classificazioni dei rischi e le tariffe; di determinare o richiamare supplementi di contributo; di deliberare su eventuali riassicurazioni; di nominare il direttore ed il rimanente personale; di deliberare sull'investimento dei fondi; di provvedere all'esazione di tutte le somme per qualsiasi titolo dovute al Sindacato; di liquidare e pagare le indennità per gli infortuni; di deliberare intorno alle liti giudiziarie; di compiere infine tutte le transazioni di qualunque natura interessanti il Sindacato e tutti quegli altri atti i quali non siano espressamente riservati all'assemblea dei soci. Il Consiglio avrà facoltà di delegare talune sue attribuzioni al Comitato esecutivo e di nominare uno o più amministratori delegati, che faranno parte del Comitato, ed eventualmente un direttore.

Art. 29.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza del Sindacato in giudizio e di fronte ai terzi.

In caso di suo impedimento, lo sostituisce il vice presidente più anziano di età.

La firma del Sindacato spetta al presidente e/o a quelle altre persone alle quali essa sia delegata dal Consiglio.

Art. 30.

c) *Direzione*:

Gli amministratori delegati e/o il direttore provvedono all'andamento ordinario di tutti gli affari del Sindacato e all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato.

d) *Revisori*:

Nelle assemblee ordinarie di ciascun anno verranno eletti cinque revisori, dei quali tre effettivi e due supplenti, soci o non soci. I revisori hanno le attribuzioni dei sindaci nelle società commerciali.

I revisori sono rieleggibili.

TITOLO V.

Bilancio, riserve e impiego dei fondi.

Art. 31.

L'amministrazione del Sindacato è tenuta a formare un fondo di riserva ordinaria ed un fondo di riserva straordinaria.

Art. 32.

La riserva ordinaria (fondo di garanzia) tien luogo di cauzione per il funzionamento del Sindacato. La riserva straordinaria (fondo di previdenza) deve servire per supplire negli anni di eccezionali avvenimenti alla eventuale insufficienza dei fondi di esercizio.

Art. 33.

La riserva ordinaria si forma con la tassa di iscrizione e con il contributo di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 15 del presente statuto.

Art. 34.

La riserva straordinaria si forma col versamento del cinque per cento sui contributi sociali relativi all'assicurazione obbligatoria, nonchè con le eventuali assegnazioni sugli avanzi di esercizio che l'assemblea ritenesse di destinarvi. Per queste assegnazioni dovrà emergere nella contabilità del Sindacato, seguendo le modalità di ripartizione di cui all'art. 40, la categoria di navi da cui provengono.

Alla riserva predetta saranno attribuite le indennità devolute al Sindacato stesso a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 28 della legge (testo unico), delle quali, però, sarà tenuto conto separato agli effetti dell'art. 6 del presente statuto.

Sarà in facoltà del Sindacato di non richiedere il versamento del 5 % di cui sopra, quando il fondo di riserva straordinaria abbia raggiunto l'importo di almeno un milione di lire. Comunque, per le navi che verranno inscritte al Sindacato dopo la sua entrata in funzione, o trasferite da uno ad altro socio, il versamento suddetto sarà fatto per un periodo di tempo uguale a quello che occorse per la formazione della riserva.

Art. 35.

I fondi costituenti la riserva ordinaria saranno impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato e depositati presso la Cassa depositi e prestiti, con vincolo a favore degli operai dipendenti dagli armatori o proprietari di navi inscritti nel Sindacato.

Per lo svincolo dei fondi predetti si osserveranno le norme stabilite nel titolo IV del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per lo svincolo delle cauzioni prestate dai Sindacati volontari di mutua assicurazione.

I fondi costituenti la riserva straordinaria saranno impiegati per metà almeno in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e per la rimanente parte in altre forme di investimento, che, a parere del Consiglio, diano le maggiori garanzie di sicurezza.

Art. 36.

Il socio che cessi di appartenere al Sindacato ha diritto al rimborso della parte di contributo anticipato per il periodo di rischio non corso.

Egli ha inoltre diritto al rimborso, e nella misura in cui fossero ancora di sua spettanza:

a) delle quote da lui versate nella riserva ordinaria a mente dell'art. 33 e nella riserva straordinaria per la parte costituita con il 5 % dei contributi;

b) delle quote spettantegli sul fondo della riserva straordinaria costituito con le assegnazioni sugli avanzi di esercizio a sensi dell'art. 34 del presente statuto, se ed in quanto egli abbia concorso a formarlo, tenuto conto delle categorie cui appartengono le sue navi.

Il predetto rimborso, però, gli verrà fatto non prima della approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui egli abbia partecipato.

Il socio che cessi per qualunque motivo di appartenere al Sindacato, od i suoi aventi causa, è tenuto a concorrere al soddisfacimento di tutte le obbligazioni del Sindacato relative al periodo in cui egli ne ha fatto parte.

Art. 37.

Nel caso di eliminazione di una nave o del suo trasferimento ad altro socio, il Sindacato su richiesta del socio interessato, procederà, con gli stessi criteri di cui all'articolo precedente, al rimborso delle quote da lui versate per detta nave nelle riserve statutarie. In questo caso, peraltro, non si farà luogo a liquidazione alcuna per quanto concerne la quota di cui alla lettera *b*) del detto articolo.

Art. 38.

In caso di scioglimento del Sindacato, la riserva ordinaria e la riserva straordinaria, per la parte costituita con il 5 % dei contributi e con le eventuali assegnazioni sugli avanzi di esercizio, saranno restituite a ciascun socio con gli stessi criteri di cui all'art. 36 del presente statuto.

Le residue attività nette risultanti dalla liquidazione saranno ripartite tra i soci che fecero parte del Sindacato almeno in uno degli ultimi cinque esercizi annuali, ed in proporzione dell'ammontare complessivo dei contributi da essi versati durante la loro partecipazione al Sindacato.

Art. 39.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ad ogni chiusura di esercizio sarà, a cura del Consiglio di amministrazione, compilato il rendiconto e bilancio annuale da sottoporsi all'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 40.

Dai prodotti di ciascun esercizio verranno dedotte le spese e le perdite, le indennità dovute al Consiglio di amministrazione ed ai revisori, nonchè le eventuali assegnazioni a riserva che l'assemblea ritenesse di deliberare.

Il residuo sarà con deliberazione dell'assemblea rimborsato ai soci.

Agli effetti di tale rimborso i soci saranno divisi per categoria di navi e precisamente:

a) navi passeggeri;

b) navi da carico a propulsione meccanica, rimorchiatori, pontoni e simili;

c) velieri e motovelieri;

d) pescherecci.

Concorreranno al rimborso quelle categorie di navi che avranno dato una gestione attiva ed in proporzione all'ammontare dell'avanzo della gestione stessa. Tale avanzo sarà accertato deducendo dai contributi di assicurazione versati le indennità pagate e da pagare, determinate in via presuntive dal Consiglio al netto delle eventuali quote riassicurate.

I soci, per le navi inscritte in categorie che abbiano dato gestione attiva, parteciperanno al rimborso in proporzione ai relativi contributi di assicurazione versati da ciascuno di essi.

I soci, per le navi inscritte in categorie che non abbiano dato un avanzo, non avranno diritto a partecipare al rimborso.

TITOLO VI.

Disposizioni diverse.

Art. 41.

Arbitri:

Le controversie che sorgano tra il Sindacato ed i soci, ed in genere tutte le controversie che si connettono alla applicazione dello statuto e regolamento, saranno deferite ad arbitri, amichevoli compositori, nominati uno dal socio, uno dal Consiglio di amministrazione ed il terzo o dalle due parti di accordo o dal comandante del porto di Genova.

In ogni caso e per effetto dei giudizi arbitrali è per tutti fatta elezione di domicilio in Genova.

Ufficio di vigilanza.

Art. 42.

Il Sindacato istituirà un ufficio di vigilanza secondo la norma dell'art. 136 del regolamento della legge infortuni 13 marzo 1904, n. 141.

Norme transitorie.

Art. 43.

Gli armatori o proprietari di navi e gli esercenti la pesca marittima, di cui all'art. 2 del presente statuto, dovranno far pervenire al Sindacato, la prima volta non oltre il 31 gennaio 1930, la notifica di tutte le loro navi, stesa su moduli che potranno essere ritirati presso le competenti Federazioni armatoriali o presso i competenti Regi uffici di porto.

Dalla notifica dovranno pure risultare gli elementi di cui ai comma 2° e 3° dell'art. 7 del presente statuto.

Assieme alla notifica dovrà essere fatta pervenire al Sindacato la tassa di iscrizione ed il contributo di cui al comma *b*) dell'art. 15 per ogni persona dell'equipaggio appartenente alla bassa forza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 787.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 477.

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore agrario di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore agrario di Bologna;
Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Bologna, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 53. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore agrario di Bologna.

Art. 1.

Il Regio istituto superiore agrario di Bologna ha per fine fondamentale di promuovere il progresso delle scienze agrarie e di impartire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni agrarie.

L'Istituto si propone altresì:

di promuovere ricerche sperimentali da parte dei cultori di scienze attinenti all'agricoltura e più particolarmente di quelli che tali scienze professano nell'Istituto;

di fornire insegnamenti complementari d'applicazione agraria a coloro che, essendosi dedicati ad altri studi — particolarmente alle scienze naturali o all'ingegneria — vogliono interessarsi anche alla scienza od alla pratica dell'agricoltura;

di dare ai proprietari ed affittuari di terre suggerimenti scientifici e tecnici per la buona direzione delle aziende rurali.

Art. 2.

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre di ciascun anno e termina il 31 ottobre successivo.

Art. 3.

Sono oggetto d'insegnamento nell'Istituto le seguenti materie:

1. Fisica;
2. Matematica complementare;
3. Disegno a mano libera e geometrico;
4. Meteorologia e climatologia agraria;
5. Chimica generale ed inorganica;
6. Chimica organica;
7. Chimica agraria;
8. Mineralogia e geologia;
9. Botanica;
10. Biologia agraria (fisiologia e patologia vegetale, batteriologia);
11. Zoologia;
12. Entomologia agraria;
13. Anatomia e fisiologia degli animali domestici;
14. Ezoognosia;
15. Zootecnia ed igiene del bestiame;
16. Zoocolture (apicoltura, bachicoltura, pollicoltura, piscicoltura);
17. Agricoltura (trattato delle coltivazioni).
18. Arboricoltura ed orticoltura;
19. Principî di diritto e legislazione rurale;
20. Economia politica, statistica agraria ed elementi di scienza delle finanze;
21. Economia agraria, estimo e contabilità agraria;
22. Idraulica agraria e costruzioni rurali;
23. Meccanica agraria e topografia;
24. Industrie agrarie (caseificio, enotecnia, ecc.).

Art. 4.

I seguenti insegnamenti, oltre alle lezioni, comprendono dimostrazioni pratiche ed esercizi di laboratorio, visite di istruzione ed escursioni:

Chimica inorganica e chimica agraria, mineralogia e geologia, botanica, entomologia agraria, biologia agraria, zootecnia, zoocolture, agricoltura, arboricoltura, economia agraria, idraulica e costruzioni, meccanica e topografia, industrie agrarie, meteorologia.

Le dimostrazioni pratiche, gli esercizi, ecc., come le lezioni, sono obbligatorie per gli studenti inscritti ai corsi indicati nel comma precedente.

Art. 5.

Sono biennali gl'insegnamenti di botanica, biologia agraria, agricoltura, chimica agraria, economia agraria, estimo e contabilità agraria.

Sono annuali tutti gli altri eccetto quelli di meteorologia e climatologia, di principî di diritto e legislazione rurale, di matematica complementare, che sono semestrali.

L'insegnamento per ogni disciplina si svolge in almeno tre lezioni settimanali di un'ora, ciascuna in giorni distinti.

Art. 6.

Sono obbligatorie tutte le materie indicate nell'art. 3. In considerazione dell'indirizzo prevalentemente agronomico dell'Istituto, si considerano fondamentali le seguenti:

Chimica { generale ed inorganica; organica; agraria;
Botanica;
Biologia agraria;
Entomologia agraria;
Zootecnia;
Agricoltura;
Arboricoltura;
Economia agraria.

Art. 7.

La distribuzione degl'insegnamenti nei quattro anni di corso è stabilita dal Consiglio accademico ed è comunicata agli studenti col manifesto annuale.

Art. 8.

L'Istituto, anche nell'attuale suo inquadramento amministrativo, resta didatticamente collegato all'Università dove i propri allievi continuano a frequentare i corsi di materie generali — fisica, disegno, chimica generale, chimica organica, botanica, zoologia — in comune con gli studenti di altre Facoltà o Scuole.

Se all'Università vengono tenuti più corsi per uno stesso insegnamento, il Consiglio accademico dell'Istituto stabilisce, annualmente, quale dei corsi stessi debba essere seguito dagli studenti di agraria.

Art. 9.

L'ammissione agli esami speciali per le materie che sono oggetto d'insegnamento negli Istituti universitari od in altri Istituti superiori, è regolata dalle disposizioni in essi vigenti.

Per le materie dei corsi propri dell'Istituto agrario, l'ammissione può essere negata dal Consiglio accademico a norma dell'art. 69, secondo alinea, del regolamento generale.

Art. 10.

Lo studente è tenuto a chiedere ogni anno, entro il termine stabilito dal regolamento, l'iscrizione ai corsi che ha diritto di frequentare, con le modalità indicate dal manifesto di apertura dell'anno accademico.

Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a corsi di materie per i quali vi sia incompatibilità d'orario.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia ottenuto le firme di frequenza in almeno tre materie.

Art. 11.

L'Istituto può accordare il congedo agli studenti che non più tardi del 31 gennaio chiedano di trasferirsi in altre Scuole. E solamente entro il termine predetto può accettare studenti congedatisi da altre Scuole, obbligandoli a frequentare gli insegnamenti e sostenere gli esami delle materie dell'anno in corso al quale sono stati ammessi.

Art. 12.

Gli esami di profitto e di laurea hanno luogo annualmente in due sessioni; la prima al termine dei corsi, la seconda all'inizio dell'anno accademico.

In ogni sessione possono tenersi due appelli.

Lo studente non può presentarsi ad uno stesso esame di profitto nè all'esame di laurea più di due volte nello stesso anno accademico e più di una volta nella stessa sessione.

Art. 13.

Gli esami di profitto vengono sostenuti davanti ad una Commissione di tre membri, costituita dal professore della materia, che la presiede, da un professore di ruolo o incaricato dell'Istituto e da un terzo membro scelto fra i liberi docenti o, in mancanza, fra persone di riconosciuta competenza nella materia.

Le Commissioni sono nominate dal Consiglio accademico. In caso di assenza di membri della Commissione, il direttore dell'Istituto provvede a sostituirli.

Solo in caso di legittimo impedimento del professore titolare della materia d'esame, possono essere chiamati a sostituirlo l'aiuto o l'assistente, i quali però, non possono presiedere la Commissione.

Per gli esami delle materie in comune con Facoltà o Scuole dell'Università e con altri Istituti superiori, possono valere le Commissioni da questi nominate.

Art. 14.

Per l'ammissione all'esame di laurea, oltre agli esami di profitto obbligatori dei quattro anni di corso, occorre aver superato una prova pratica di microscopia vegetale, una prova pratica sull'ordinamento delle aziende rurali e un saggio analitico di chimica agraria.

Art. 15.

L'esame di laurea consiste:

1° in una prova orale — o colloquio — di cultura generale in agricoltura, chimica e biologia agraria;

2° nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su argomento scelto, d'accordo col professore della materia, in una delle discipline costituenti gli insegnamenti del corso.

La dissertazione scritta, in triplice esemplare, deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto almeno 20 giorni prima della discussione.

Art. 16.

La laurea conferita dall'Istituto ha soltanto valore di qualifica accademica.

L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esame di Stato.

Art. 17.

La Commissione per gli esami di laurea si compone di 11 membri. Solo in via eccezionale potrà essere ridotta ad un minimo di 7 membri. Essa è nominata dal Consiglio accademico e presieduta dal direttore dell'Istituto; ne fanno parte, di regola, professori ufficiali, e vi è chiamato almeno uno fra i liberi docenti dell'Istituto o dell'Università. Ogni membro dispone nella votazione di 10 punti. La somma dei punti sarà esposta in 110, anche se il numero dei commissari sarà minore di 11; le frazioni andranno a beneficio del candidato.

Art. 18.

Gli studenti di cittadinanza straniera i quali appartengano a famiglie residenti all'estero, sono esonerati dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche, ma sono tenuti al pagamento dei contributi di qualsiasi natura.

Art. 19.

Per la frequenza ai laboratori, esercitazioni e dimostrazioni pratiche, ogni iscritto ai diversi anni di corso deve versare all'economato dell'Istituto i seguenti contributi:

1° anno di corso	L.	50
2° anno di corso	»	150
3° anno di corso	»	200
4° anno di corso	»	100

Art. 20.

I corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quando siano impartiti secondo le disposizioni generali contenute nel presente statuto e possono tener luogo dei corsi ufficiali quando siano dichiarati pareggiati dal Consiglio accademico. I corsi pareggiati devono essere, per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di insegnamento, uguali ai corrispondenti corsi ufficiali.

Art. 21.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1° ammonizione;

2° interdizione temporanea di uno o più corsi;

3° sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;

4° esclusione temporanea dall'Istituto.

Art. 22.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2°, 3° e 4° del precedente articolo spetta al Consiglio accademico in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio accademico, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere sentito dal Consiglio.

Il giudizio del Consiglio accademico è inappellabile.

Art. 23.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2°, 3° e 4° viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al numero 4° viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti superiori ed a tutte le Università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o in altre Università sono integralmente applicate nell'Istituto se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 24.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'edificio dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 25.

Il Consiglio accademico potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 788.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 500.

Norme per la emissione di carte valori postali commemorative ad uso delle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205; 5 aprile 1908, n. 961, e 26 giugno 1927, n. 1013;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per gli affari esteri, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La emissione di carte valori postali ad uso delle Colonie, per commemorare o celebrare avvenimenti di importanza nazionale deve esssere autorizzata con decreto Reale su proposta del Nostro Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze, udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per la produzione delle carte valori di cui all'articolo precedente devono adottarsi disegni diversi da quelli delle carte valori del Regno.

In casi eccezionali è consentito adoperare i disegni di queste ultime, variandone però la leggenda in « R.R. Poste Coloniali Italiane ».

Art. 3.

È vietata, salvo contraria convenzione, qualsiasi cessione gratuita di tali carte valori durante il periodo di validità a favore degli Enti o Comitati promotori della emissione.

Art. 4.

Le spese tutte relative a tali emissioni dovranno essere a carico degli Enti o Comitati promotori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GRANDI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 74. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 789.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 492.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto nautico « Gioeni-Trabia » di Palermo.

N. 492. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto nautico « Gioeni-Trabia » di Palermo viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 790.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 493.

Modificazioni allo statuto della Regia accademia di scienze, lettere ed arti di Padova.

N. 493. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apporta-

te delle modifiche allo statuto della Regia accademia di scienze, lettere ed arti di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **791.**

REGIO DECRETO 27 aprile 1931, n. **495.**

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e sistemazione dei servizi del Regio esercito nei comuni di Anzio e Nettuno.

N. 495. R. decreto 27 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio dei comuni di Anzio e di Nettuno (provincia di Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **792.**

REGIO DECRETO 27 aprile 1931, n. **496.**

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e sistemazione dei servizi del Regio esercito in provincia di Nuoro.

N. 496. R. decreto 27 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio della provincia di Nuoro.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **793.**

REGIO DECRETO 19 marzo 1931, n. **497.**

Fusione del Monte di pietà di Trieste con la Cassa di risparmio di Trieste.

N. 497. R. decreto 19 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, il Monte di pietà di Trieste è fuso con la Cassa di risparmio di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **794.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **504.**

Cambiamento di denominazione della Società d'incoraggiamento di Padova.

N. 504. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società d'incoraggiamento di Padova assume la denominazione di « Società di cultura e d'incoraggiamento di Padova » e ne è approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **795.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **505.**

Autorizzazione alla Regia scuola d'ingegneria di Milano ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 505. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola d'ingegneria di Milano viene autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore dalla famiglia dell'ing. Antonio Belloni, per l'istituzione di una borsa di studio a favore di allievi della Scuola stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1931 - Anno IX

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-35.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Giuseppina in Colja fu Francesco e di Vodopivec Caterina, nata a Gabrovizza il 12 marzo 1899 e residente a Comeno, Zolliava, 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(1820)

N. 3390-36.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Maria in Luin fu Francesco e di Vincenza Suz, nata a Gabrovizza il 17 giugno 1863 e residente a Comeno, Zolliava, 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(1821)

N. 3390-37.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj ved. Carolina fu Francesco e della fu Vodopivez Caterina, nata a Gabrovizza il 28 gennaio 1871 e residente a Comeno, Gabrovizza, 71, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(1822)

N. 3390-38.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Giovanna in Kaucic fu Giuseppe e della fu Orel Teresa, nata a Zolliava il 25 aprile 1877 e residente a Comeno, Gabrovizza, 70, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(1823)

N. 3390-39.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj ved. Luigia Amalia fu Antonio e fu Giuseppina Svara, nata a Gabrovizza il 10 luglio 1855 e residente a Comeno, Gabrovizza, 58, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(1824)

N. 3390-40.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Anna ved. Germek fu Andrea e fu Caterina, nata a Gabrovizza il 6 giugno 1857 e residente a Comeno, Gabrovizza, 57, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1825)

N. 3390-8.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Baloh ved. Maria fu Juriavcic Giovanni e della fu Strnad Giuseppina, nata a Idria il 29 ottobre 1876 e residente a Idria, via Regina Elena, 227, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ballocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baloh Valentino fu Ignazio, nato a Idria il 4 febbraio 1902, figlio;
Baloh Francesca fu Ignazio, nata a Idria il 30 aprile 1908, figlia;
Baloh Giuseppe fu Ignazio, nato a Idria il 14 marzo 1912, figlio;
Baloh Lucia fu Ignazio, nata a Idria il 13 dicembre 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1826)

N. 3590-114.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastjancic Stefano fu Gregorio e della fu Francesca Jez, nato a Gargaro il 21 febbraio 1887 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bastjancic Giuseppina di Valentino Pavlin, nata a Gargaro il 1° gennaio 1898, moglie;
Bastjancic Valentino, nato a Gargaro il 2 gennaio 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1827)

N. 3390-9.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baloh Matteo fu Gasparre e della fu Maria Guezda, nato a Idria di sotto il 6 settembre 1853 e residente a Idria, via degli Studi, 454, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ballocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baloh Giovanna fu Giovanni Pecirer, nata a Idria il 1° gennaio 1870, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1828)

N. 3390-12.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Balog Giuseppe di Giuseppe e di Krivec Marianna, nato a Idria della Baccia il 18 marzo 1895 e residente a Santa Lucia, Idria della Baccia, 95, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ballocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Balog Maria di Antonio Lipuscok, nata a Prapetuo il 22 luglio 1899, moglie;

Balog Sofia, nata a Idria della Baccia il 6 maggio 1922, figlia;

Balog Raffaele, nato a Idria della Baccia il 23 settembre 1923, figlio;

Balog Stanislao, nato a Idria della Baccia il 27 ottobre 1924, figlio;

Balog Giuseppe, nato a Idria della Baccia il 12 aprile 1927, figlio;

Balog Francesco, nato a Idria della Baccia il 28 gennaio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1829)

N. 3390-17.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Maria fu Andrea e della fu Caterina Cocoravez, nata a Cregolisce il 12 febbraio 1860 e residente a Comeno, Scoffi, 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1832)

N. 3390-18.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Rosalia in Kreinigher di Federico e di Ursic Giuseppina, nata a Comeno l'8 settembre 1900 e residente a Comeno, 84, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1833)

N. 3390-19.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Maria in Ghez fu Giovanni e di Luin Francesca, nata a Tomasevizza il 17 settembre 1902 e residente a Comeno, Tomasevizza, n. 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1834)

N. 3390-20.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Carolina in Zerial di Gregorio e di Maria Zigon, nata a Pliscovizza il 3 novembre 1889 e residente a Comeno, Pliscovizza n. 102, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1835)

N. 3390-21.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Maria di Giuseppe e di Godnic Caterina, nata a Pliscovizza l'8 novembre 1889 e residente a Comeno, Pliscovizza n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1836)

N. 3390-22.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Cristina in Buda di Giovanni e di Luin Francesca, nata a Tomasevizza il 13 dicembre 1888 e residente a Comeno, Tomasevizza, 47, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1837)

N. 3390-15.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Balog Agostino di Giuseppe e di Krivec Marianna, nato a Idria della Baccia il 29 agosto 1896 e residente a Santa Lucia, Idria della Baccia, 36, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ballocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Balog Antonia di Tommaso Jez, nata a Monte San Vito il 13 gennaio 1905, moglie;
Balog Valentino, nato a Idria della Baccia il 2 novembre 1923, figlio;
Balog Ladislao, nato a Idria della Baccia il 31 maggio 1926, figlio;
Balog Diana, nata a Idria della Baccia il 3 giugno 1928, figlia;
Balog Irene, nata a Idria della Baccia il 9 settembre 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1830)

N. 3390-16.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Giuseppe fu Andrea e della fu Caterina Cocoravez, nato a Cregolisce il 23 maggio 1870 e residente a Comeno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bandelj Giuseppe, nato a Cregolisce il 5 maggio 1896, figlio;
Bandelj Amalia di Giuseppe Marcusa, nata a Cregolisce il 6 luglio 1891, nuora;
Bandelj Luigi di Giuseppe, nato a Cregolisce il 17 novembre 1920, nipote;
Bandelj Emilio di Giuseppe, nato a Cregolisce il 1° gennaio 1923, nipote;
Bandelj Giovanna Luigia di Giuseppe, nata a Cregolisce il 1° maggio 1925, nipote;
Bandelj Ida di Giuseppe, nata a Cregolisce il 7 marzo 1928, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1831)

N. 3390-23.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Cristina in Merzek di Giuseppe e di Kodnic Giovanna, nata a Cregolisce il 3 luglio 1906 e residente a Comeno, Tomasevizza, 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1838)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 105.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 maggio 1931 - Anno IX

Francia	74.74	Oro	368.54
Svizzera	368.20	Belgrado	33.62
Londra	92.90	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.678	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	193.25	Norvegia	5.112
Belgio	2.66	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.551	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	70.85
Peso Argentino Oro	13.55	Rendita 3,50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.94	Rendita 3 % lordo	43.325
New York	19.10	Consolidato 5 %	82.60
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	78.90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 106.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 maggio 1931 - Anno IX

Francia	74.74	Oro	368.54
Svizzera	368.26	Belgrado	33.62
Londra	92.906	Budapest (Pengo)	3,33
Olanda	7.678	Albania (Franco oro)	368.25
Spagna	194.75	Norvegia	5.112
Belgio	2.66	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.55	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.112
Romania	11.38	Rendita 3,50 %	70.775
Peso Argentino Oro	13.63	Rendita 3,50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.985	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.10	Consolidato 5 %	82.60
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	78.90

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 4
dal 16 al 28 febbraio 1931 - Anno IX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Alessandria	Arquata Scrivia	B	—	1
Id.	Gabiano Monferrato	B	—	1
Id.	Murisengo	B	—	1
Aosta	Locana	B	—	1
Avellino	Montoro Inferiore	B	—	1
Benevento	Piana di Caiazzo	B	—	1
Bergamo	Predore	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Brindisi	Carovigno	B	—	1
Campobasso	Bagnoli del Trigno	B	—	1
Cosenza	Montalto Uffugo	O	—	1
Cremona	Gabbioneta	B	—	1
Cuneo	Alba	B	—	1
Foggia	Anzano degli Irpini	O	1	—
Id.	Cerignola	O	4	—
Id.	Poggio Imperiale	O	—	1
Id.	S. Giovanni Rotondo	O	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Frosinone (*a*)	Veroli	B	1	—
Macerata	Recanati	B	1	1
Matera	Montalbano	O	1	—
Milano	Cerro Maggiore	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Fara Novarese	B	—	1
Id.	Novara	B	—	1
Piacenza	Carpaneto	B	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	1
Roma	Albano Laziale	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Gallicano nel Lazio	B	—	1
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Palestrina	B	—	1
Id.	Roma	B	1	—
Salerno	Cava dei Tirreni	B	—	2
Id.	S. Arsenio	B	—	1
Id.	Sassano	B	—	1
Sassari	Usini	E	1	—
Taranto	Castellaneta	B	1	—
Id.	Manduria	O	2	1
Trieste	Trieste	B	—	1
Varese	Varese	B	—	1
Vercelli	Olcenengo	B	—	1
			20	32

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio sintomatico.				
Arezzo	Poppi	B	1	—
Bolzano (*a*)	Brennero	B	1	—
Cosenza	Bisignano	B	—	1
Foggia	Montesantangelo	B	1	—
Id.	S. Nicandro Gargan.	B	—	1
Modena	Modena	B	1	—
Roma	Tolfa	B	1	—
Verona	Grezzana	B	—	1
			5	3
Afta epizootica.				
Alessandria	Asti	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	—	1
Id.	Cerrina	B	2	—
Id.	Novi Ligure	B	—	1
Id.	Pontecurone	B	2	—
Id.	S. Salvatore Monferr.	B	—	1
Belluno	Borca	B	16	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Castellavazzo	B	1	4
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	8	—
Id.	Mel	B	2	1
Id.	Vodo	B	10	—
Id.	Id.	S	1	—
Bergamo	Albino	B	1	—
Id.	Bergamo	B	1	—
Id.	Bonate di Sotto	B	—	1
Id.	Borgonnito	B	3	—
Id.	Calcinate	B	—	1
Id.	Cividate al Piano	B	1	2
Id.	Cologno al Serio	B	—	1
Id.	Isso	B	—	1
Id.	Mornico al Serio	B	—	2
Id.	Torre Boldone	B	—	1
Bologna	Castel d'Aiano	B	—	2
Id.	Gaggio Montano	B	1	—
Bolzano (*a*)	Lagundo	B	1	—
Brescia	Calcinato	B	—	1
Id.	Castel Mella	B	—	1
Id.	Comezzano	B	—	4
Id.	Desenzano del Garda	B	—	3
Id.	Gussago	B	—	3
Id.	Mazzano	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	3
Id.	Remedello	B	—	1
Id.	Rodengo-Soiano	B	—	1
Id.	Villachiara	B	—	1
Como	Albate	B	—	3
Id.	Cadorago	B	2	—
Id.	Casatenovo	B	1	—
Id.	Caslino d'Erba	B	1	2
Id.	Como	B	1	—
Id.	Cremeno	B	—	1
Id.	Guanzate	B	1	—
Id.	Inverigo	B	1	—
Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Monticello	B	1	—
Id.	Olgiate Comasco	B	—	1
Id.	Osnago	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Como	Ronago	B	—	1
Id.	Seprio	B	1	—
Id.	Trevano	B	1	—
Cremona	Cappella dei Picen.	B	1	—
Id.	Gabbioneta	B	1	—
Id.	Gadesco	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	—	3
Id.	S. Agostino	B	—	1
Firenze	Barberino Val d'Elsa	B	—	2
Id.	Certaldo	B	—	2
Id.	Empoli	B	1	—
Id.	Montespertoli	B	—	2
Id.	Prato in Toscana	B	—	1
Id.	S. Casciano Val Pesa	B	—	2
Id.	Tavernelle Val Pesa	B	—	1
Foggia	Cerignola	O	2	—
Forlì	Gambettola	B	1	—
Id.	Santa Sofia	B	2	—
Id.	Savignano di Romag.	B	1	—
Frosinone (a)	Ripi	B	4	—
Genova	Campomorone	B	1	—
Id.	Genova	B	2	—
Id.	Mignanego	B	3	—
Id.	Propata	B	8	—
Livorno	Suvereto	B	—	1
Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Lucca	B	1	1
Id.	Massarosa	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	1	—
Milano	Besana Brianza	B	—	1
Id.	Garbagnate	B	—	1
Id.	Livraga	B	—	1
Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	Pozzuolo Martisana	B	—	1
Id.	Vaprio d'Adda	B	—	1
Modena	Montese	B	1	—
Novara	Borgomanero	B	1	—
Padova	Bovolenta	B	1	—
Id.	Padova	B	—	2
Id.	Rovolon	B	—	1
Id.	S. Martino di Lupari	B	1	—
Id.	Teolo	B	1	—
Parma	Fontanellato	B	1	—
Pavia	Belgioioso	B	1	1
Id.	Ferrera Erbognone	B	—	2
Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Montubeccaria	B	2	—
Id.	Olevano	B	1	1
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	S. Cristina e Bissone	B	2	—
Id.	Spessa	B	2	—
Id.	Vigevano	B	2	5
Pesaro e Urbino	Fano	B	2	—
Id.	Mondolfo	B	1	—
Piacenza	Calendasco	B	1	—
Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Rottrofreno	B	1	—
Id.	S. Pietro in Cerro	B	1	—
Id.	Villanova	B	1	—
Pistoia	Pistoia	B	1	—
Id.	Uzzano	B	1	—
Rieti	Poggio Mirteto	B	1	—
Roma	Roma	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Siena (a)	Asciano	B	1	—
Id.	Casteln. Berardenga	O	1	—
Torino	Barbania	B	1	—
Id.	Gassino	B	4	—
Id.	Moncalieri	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Rocca Canavese	B	2	—
Treviso	Povegliano	B	1	—
Udine	Pozzuolo	B	—	1
Id.	Udine	B	—	1
Varese	Angera	B	1	—
Id.	Arsago	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	—	1
Id.	Cislago	B	1	—
Id.	Daverio	B	—	1
Id.	Fagnano Olona	B	1	—
Id.	Gorla Maggiore	B	—	1
Id.	Porto Valtravaglia	B	—	1
Venezia	Campagna Lupia	B	—	1
Id.	Jesolo	B	1	—
Id.	Mira	B	—	1
Id.	Noale	B	—	1
Id.	S. Donà di Piave	B	1	2
Vercelli	Sali Vercellese	B	—	2
Id.	S. Germano	B	—	1
Id.	Trino	B	—	1
Verona	Bevilacqua	B	—	1
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	S. Pietro di Morubio	B	1	1
Vicenza	Lonigo	B	—	1
Id.	Sarego	B	—	1
			145	105
	Malattie infettive dei suini.			
Bari delle Puglie	Putignano	S	1	—
Benevento	Paduli	S	—	2
Bolzano (a)	Bolzano	S	2	—
Campobasso	Castel S. Vincenzo	S	—	1
Catania	Acireale	S	1	—
Catanzaro	Soveria-Simeri	S	—	1
Chieti	Casoli	S	4	—
Id.	Crecchio	S	1	—
Id.	Lanciano	S	4	—
Id.	Paglieta	S	—	1
Cuneo	Savigliano	S	—	1
Foggia	Biccari	S	1	1
Id.	Serracapriola	S	3	—
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Grosseto	Roccastrada	S	1	—
Mantova (a)	Gonzaga	S	4	—
Id.	Magnacavallo	S	2	—
Id.	Pegognaga	S	1	—
Matera	S. Mauro Forte	S	—	1
Milano	Liscate	S	—	1
Id.	Milano	S	—	1
Modena	Castelfranco	S	—	1
Id.	Prignano	S	—	1
Id.	S. Prospero	S	—	2
Pavia	Lardirago	S	—	1
Id.	Mirabello	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Malattie infettive dei suini.			
Perugia	Magione	S	1	1
Id.	Marsciano	S	1	—
Id.	Perugia	S	—	1
Pescara	Città S. Angelo	S	1	—
Pola	Grisignana	S	—	2
Sassari	Buddusò	S	1	—
Siena (a)	Radicondoli	S	2	—
Taranto	Martina Franca	S	—	1
Teramo	Giulianova	S	—	1
Id.	Isola del Gran Sasso	S	1	1
Treviso	Asolo	S	—	1
Id.	S. Vendemiano	S	1	—
Trieste	Trieste	S	1	2
Udine	Palmanova	S	—	1
Venezia	Pramaggiore	S	1	—
Verona	S. Martino Buon Alb.	S	—	1
Vicenza	Longare	S	—	1
Id.	Malo	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
			35	32
	Morva.			
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	2	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
			5	—
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Avellino	E	1	1
Id.	Contrada	E	1	2
Id.	Montoro Inferiore	E	2	2
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Bari delle Puglie	Barletta	E	1	—
Id.	Spinazzola	E	—	1
Id.	Valenzano	E	1	—
Benevento	Benevento	E	3	1
Id.	Guardia Sanframondi	E	2	2
Id.	Paduli	E	1	—
Id	Solopaca	E	—	4
Caltanissetta	Butera	E	1	—
Campobasso	Boiano	E	4	—
Messina	Messina	E	3	2
Modena	Modena	E	—	1
Napoli	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Frignano	E	1	—
Id.	Giugliano	E	2	3
Id.	Marigliano	E	2	3
Id.	Napoli	E	10	3
Id.	Palena	E	—	7
Id.	Poggiomarino	E	4	—
Id.	Pollena Trocchia	E	—	1
Id.	Pomigliano d'Arco	E	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Napoli	Pompei	E	4	1
Id.	S. Maria Capua Vet.	E	7	—
Id.	San'Antimo	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	4	—
Id.	Trentola	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	12	—
Pavia	Voghera	E	1	—
Salerno	Agropoli	E	1	—
Id.	Angri	E	2	—
Id.	Battipaglia	E	2	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	3	3
Id.	Mercato S. Severino	E	2	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Pagani	E	—	1
Id.	Salerno	E	3	—
Id.	S. Valentino Torio	E	2	—
Id.	Sarno	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Siano	E	1	1
			93	40
	Rabbia.			
Ancona (a)	Ancona	Cn	2	—
Foggia	Orsara di Puglia	E	—	1
Napoli	Giugliano	Cn	—	1
Id.	Gragnano	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cn	—	8
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Perugia	Foligno	Cn	—	1
Salerno	Montecorv. Pugliano	Cn	—	1
Id.	S. Gregorio Magno	Cn	—	1
Id.	Scafati	Cn	—	1
Taranto	Castellaneta	Cn	—	1
			2	19
	Rogna.			
Ancona (a)	Fabriano	O	2	—
Aquila degli Abruzzi	Aquila	O	—	2
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	—
Campobasso	Campobasso	E	5	—
Id.	Campodipietra	E	1	—
Id.	Ielsi	E	2	—
Id.	Montecilfone	E	1	—
Id.	S. Giovanni in Galdo	E	1	—
Foggia	Apricena	O	—	1
Id.	Castelluccio Valmagg.	O	4	—
Id.	Stornarella	E	1	—
Id.	Troia	O	5	—
Grosseto	Manciano	O	1	—
Macerata	Fiastra	O	1	—
Id.	Pievetorina	O	1	—
Matera	Pisticci	O	1	—

Segue *Rogna*.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Perugia	Foligno	O	4	—
Rieti	Castel di Tora	O	1	—
Id.	Greccio	O	1	—
Id.	Rieti	O	2	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Cineto Romano	O	1	—
Id.	Licenza	O	1	—
Id.	Manziana	O	1	—
Id.	Poli	O	—	1
Id.	Roma	O	3	2
Id.	S. Gregorio	O	—	1
Id.	Vicovaro	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
Salerno	Buccino	O	—	1
Id.	Romagnano al Monte	O	1	—
Terni	Guardea	O	1	—
Id.	Terni	O	3	—
Trieste	Sgonico	E	—	1
Viterbo	Civita Castellana	O	3	—
Id.	Civitella d'Agliano	O	1	—
Id.	Graffignano	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
Id.	Vitorchiano	O	2	1
			68	10

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Foggia	Apricena	O	—	1
Frosinone (*a*)	Frosinone	O	110	—
Roma	Monterotondo	O	1	—
Id.	Riano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Salerno	Salento	Cp	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	1	—
			115	1

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Siena (*a*)	Monticiano	O	2	—

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Belluno	Belluno	B	2	—
Id.	Cesiomaggiore	B	1	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	1	—
Id.	Feltre	B	2	—
Id.	Limana	B	2	—

Segue *Aborto epizootico*.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Belluno	Mel	B	7	—
Id.	Pieve di Cadore	B	2	—
Id.	Santa Giustina	B	1	—
Id.	Sedico	B	3	—
Id.	Selva di Cadore	B	3	—
Id.	Trichiana	B	1	—
Bologna	Castel d'Argile	B	—	1
Id.	Imola	B	—	2
Id.	Molinella	B	—	4
Id.	Orzano dell'Emilia	B	—	2
Bolzano (*a*	Laion	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	—	4
Id.	S. Agostino	B	—	2
Id.	Vigarano	B	—	1
Foggia	Torremaggiore	B	1	—
Mantova (*a*)	Bagnolo	B	1	—
Id.	Gonzaga	B	4	—
Id.	Marcaria	B	3	—
Id.	Motteggiana	B	4	—
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Bomporto	B	7	—
Id.	Camposanto	B	2	—
Id.	Carpi	B	14	—
Id.	Castelfranco	B	—	1
Id.	Castelnuovo Rangone	B	6	—
Id.	Castelvetro	B	8	—
Id.	Cavezzo	B	2	—
Id.	Fanano	B	—	1
Id.	Finale nell'Emilia	B	1	—
Id.	Fiorano	B	6	—
Id.	Formigine	B	5	—
Id.	Maranello	B	3	—
Id.	Mirandola	B	3	—
Id.	Modena	B	55	2
Id.	Nonantola	B	5	—
Id.	Pievepelago	B	1	—
Id.	Prignano	B	2	—
Id.	Ravarino	B	18	—
Id.	S. Cesario	B	7	—
Id.	S. Prospero	B	7	—
Id.	Sassuolo	B	2	—
Id.	Soliera	B	2	—
Id.	Spilamberto	B	1	—
Id.	Zocca	B	1	—
Novara	Granozzo	B	1	—
Id.	Pombia	B	—	1
Id.	Sizzano	B	—	1
Id.	Vicolungo	B	—	1
Parma	Collecchio	B	—	2
Id.	Fontevivo	B	—	3
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	—	2
Reggio Emilia	Campegine	B	1	—
Id.	Casalgrande	B	1	—
Id.	Guastalla	B	2	—
Id.	Montecchio	B	2	—
Id.	Reggio Emilia	B	2	—
Treviso	Motta di Livenza	B	—	1
Id.	Valdobbiadene	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
Venezia	S. Stino di Livenza	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	1	—
Vicenza	Asiago	B	—	3
			209	36

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Tubercolosi bovina.				
Arezzo	Cortona	B	1	—
Bari delle Puglie	Bari	B	—	2
Id.	Terlizzi	B	1	—
Ravenna	Conselice	B	—	1
Id.	Lugo	B	—	2
Roma	Roma	B	—	1
			2	6
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	Comunanza	B	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	B	1	3
Bologna	S. Agata Bolognese	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Parma	Sorbolo	B	1	—
			3	5
Influenza del cavallo.				
Agrigento	Cattolica Eraclea	E	3	—
Id.	Montallegro	E	2	—
Bari delle Puglie	Gravina	E	—	2
Fiume	Fiume	E	2	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	E	—	1
Id.	Pisa	E	—	1
Teramo	Teramo	E	—	1
			7	5
Barbone dei bufali.				
Foggia	S. Nicandro Gargan.	Bf	1	—
Colera dei polli.				
Benevento	Apice	P	5	—
Id.	Paduli	P	3	—
Fiume	Fiume	P	—	4
Foggia	Monteleone di Puglia	P	1	—
Id.	Serracapriola	P	1	—
Ragusa	Comiso	P	1	—
Sassari	Bonnanaro	P	—	1
			11	5
Peste aviaria.				
Bologna	S. Giorgio di Piano	P	—	2

(3110)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	27	44	52
Carbonchio sintomatico	7	8	8
Afta epizootica	36	145	250
Malattie infettive dei suini	29	45	67
Morva	2	4	5
Farcino criptococcico	11	46	133
Rabbia	6	12	21
Rogna	14	44	78
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	7	116
Vaiuolo ovino	1	1	2
Aborto epizootico	13	67	245
Tubercolosi bovina	4	6	8
Diarrea dei vitelli	4	5	8
Influenza del cavallo	5	7	12
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	5	7	16
Peste aviaria	1	1	2

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esame ad un posto di segretario ripartitore del ruolo « Servizio dei progetti economici » (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame ad un posto di segretario ripartitore del ruolo « Servizio dei progetti economici » (gruppo B, grado 11°) nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso soltanto:

a) gli impiegati che, alla data del 18 dicembre 1930, appartengano a ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni;

b) il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del gruppo e del ruolo pel quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa degli obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dei documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

b) diploma originale, o in copia autentica, di scuola media superiore di 2° grado. Gli aspiranti debbono aver conseguito il titolo di studio, che esibiranno, entro il 18 dicembre 1930;

c) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato, attestante che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale penale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

f) certificato medico, legalizzato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

h) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

i) fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) certificato, per il personale non di ruolo, rilasciato dal capo di ufficio da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*). Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti, o che li inviassero irregolari.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, oltre una prova scritta ed orale di lingua francese, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto in giorni da stabilirsi.

Art. 6.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 700. Sono esonerati dalla prova coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2 (ultimo comma) e 5 dei Regi decreti 10 gennaio 1926, n. 46, e 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. Elementi di diritto amministrativo e di diritto corporativo (prova scritta ed orale).
2. Economia politica e scienza delle finanze (prova scritta ed orale).
3. Ragioneria e contabilità dello Stato (prova scritta ed orale).
4. Lingua francese (prova scritta ed orale).
5. Legislazione sui Servizi della bonifica integrale (prova orale).

Roma, addì 1° maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(3369)

Concorso per esami a cinque posti del grado iniziale del ruolo tecnico dell'agricoltura (gruppo A, grado 10°, ispettore aggiunto).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885;

Visto il R decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a cinque posti del grado iniziale del ruolo tecnico dell'agricoltura (gruppo *A*, grado 10°, ispettore aggiunto) nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso soltanto:

a) gli impiegati che, alla data del 18 dicembre 1930, appartengano a ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

b) il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930,

le funzioni proprie del gruppo e del ruolo pel quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontamento dal servizio a causa degli obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

b) diploma originale, o copia autenticata da un pubblico notaio, di laurea in scienze agrarie. Gli aspiranti debbono aver conseguita la detta laurea entro il 18 dicembre 1930;

c) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato, attestante che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale penale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

f) certificato medico, legalizzato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

h) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

i) fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) certificato, per il personale non di ruolo, rilasciato dal capo di ufficio da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*). Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti, o che li inviassero irregolari.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, oltre una prova scritta ed orale di lingua francese, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto in giorni da stabilirsi.

Art. 6.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800. Sono esonerati dalla prova coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2 (ultimo comma) e 5 dei Regi decreti 10 gennaio 1926, n. 46, e 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

1. Agronomia e coltivazioni (prova scritta ed orale).
2. Economia rurale ed estimo (prova scritta ed orale).
3. Zootecnia (prova scritta ed orale).
4. Lingua francese (prova scritta ed orale).
5. Industrie agrarie (prova orale).
6. Costruzioni rurali e idraulica agraria (prova orale).
7. Legislazione agraria e ordinamento corporativo (prova orale).

Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(3368)

Concorso per esami a cinque posti di alunno (gruppo C, grado 13°) nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a cinque posti di alunno (gruppo C, grado 13°) nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso soltanto:

1° gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei diplomi indicati nel successivo art. 3, o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C*, e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° coloro che alla data del 18 dicembre 1930 si trovino in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto, ed appartengano alla stessa data a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

3° il personale che alla data del 18 dicembre 1930 si trovi in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto e che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930, le mansioni proprie del ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale.

Potranno essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo, che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino almeno dal 18 dicembre 1928, attribuzioni proprie del personale di ruolo della carriera suindicata; e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa degli obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

b) originale o copia autentica di diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato, attestante che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale penale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essre autenticata dal presidente del Tribunale);

f) certificato medico, legalizzato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

h) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

i) fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, ai termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi.

Il personale straordinario che abbia diritto a prendere parte al concorso, sia o non provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà unire all'istanza un certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*). Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti, o che li inviassero irregolari.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto in giorni da stabilirsi.

Art. 6.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine, salvo in quanto torni applicabile il disposto dell'art. 6 del citato R. decreto 18 dicembre 1930.

Coloro che non abbiano soddisfatto alle condizioni stabilite dalle disposizioni suindicate dovranno prestare il servizio di prova prescritto.

Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 400.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

1. Componimento italiano.
2. Problema d'aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato, con speciale riguardo all'ordinamento dei servizi del Ministero. - Ordinamento degli archivi.
3. Elementi di storia d'Italia.
4. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Saggio di scrittura a macchina (Remington o Underwood).

Roma, addì 6 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(3370)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.